

Art. 2196

Iscrizione dell'impresa.

[I]. Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195]¹ deve chiedere la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza²;
- 2) la ditta [2563 ss.]³;
- 3) l'oggetto dell'impresa;
- 4) la sede dell'impresa;
- 5) il cognome e il nome degli institori [2203 ss.]⁴ e procuratori [2209]⁵.

[II]. All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori [2194]⁶.

[III]. L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano [2194].

¹ Imprenditori soggetti a registrazione.

[I]. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [2188 ss.] gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria [1834 ss.] o assicurativa [1882];
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].

[II]. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [100 comma 3 att.].

² Il riferimento alla paternità ed alla razza, che originariamente figuravano nel numero, sono stati soppressi rispettivamente con L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e con decreto legislativo luogotenenziale del 14 settembre 1944 n. 287

³ Ditta.

[I]. L'imprenditore [2082] ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

[II]. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'articolo 2565 [2566; 221 trans.].

⁴ Preposizione institoria.

[I]. E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale [2195; 290 c.nav.].

[II]. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa [2197].

[III]. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto

⁵ Procuratori.

[I]. Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa [2204], pur non essendo preposti ad esso.

⁶ Inosservanza dell'obbligo di iscrizione.

[I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con [l'ammenda] da lire ventimila a lire un milione [100 trans.].